

Da HANS CONRAD PEYER

Viaggiare nel Medio Evo dall'Ospitalità alle locande
Laterza 1990

FEDERICO I°
BARBAROSSA

- II52 FEDERICO BARBAROSSA emana una disposizione secondo la quale i mercanti per non avendo il permesso di portare la spada al fianco come i Cavalieri, era loro permesso portare l'arma legata al pomo della sella;
- II53 FEDERICO concede il privilegio alla città di ALTDORF attribuendo lo status di MERCATO e quindi il diritto di istituire DAZI accanto uno all'altro e di battere MONETA.
- II54 FEDERICO I° - ai tempi della sua venuta in Lombardia nel II54 si provvedeva di provviste dai mercanti e fornai milanesi, che poi rientrato in Germania, si lamentavano di essere stati derubati dall'Imperatore.
- II58 FEDERICO BARBAROSSA - Durante la campagna inviava anticipatamente in Italia sia in Trento che in Bressanone dei suoi incaricati per ottenere garanzie di approvvigionamento del suo Esercito in arrivo in Italia. Le città di PAVIA e di BRESCIA aderirono all'invito, mentre MILANO oppose un netto rifiuto.
- II83 FEDERICO BARBAROSSA con la Pace di Costanza del II83 fu costretto a chiedere assicurazioni circa il rifornimento dei suoi eserciti in occasione di sue venute, cosa che ottenne con la promessa che le SOSTE non sarebbero state troppo lunghe
- II64 L'Imperatore FEDERICO concesse lo Statuto alla città di HAGENAU ordinando che il maresciallo di corte, in occasione della visita dell'Imperatore dovesse assegnarli degli alloggi in maniera tale da non recare danno ai cittadini i quali vennero esentati da qualsiasi tassa di ospitalità e furono autorizzati a vendere al seguito imperiale il foraggio per i cavalli con un certo guadagno.
Secondo gli antichi statuti della città di STRASBURGO l'Imperatore poteva alloggiare i suoi cavalli dove meglio credeva, Mentre il Vescovo poteva servirsi di altre stalle non destinate allo scopo soltanto dietro approvazione degli abitanti. Abolite le disposizioni nel nuovo Statuto del 1214
- S.XII FEDERICO BARBAROSSA - Aveva già nella seconda metà del sec. XII a prendere alloggio presso persone eminenti a proprie spese.
- II54 FEDERICO I° Imperatore - vietò al BALIVO del Monastero di Tutti i Santi di SCHAFFAUSEN di far valere i diritti di ospitalità a loro spettanti.
- II84 FEDERICO BARBAROSSA presente al Concilio di VERONA di Papa LUCIO III° prende nota della proibizione ai BALIVI ECCLESIASTICI di estorcere arbitrariamente ospitalità e ratti tributi ad ENTI ECCLESIASTICI.

da HANS CONRAD PEYER
Viaggiare nel MEDIO EVO dall'Ospitalità alla locanda
Laterza 1990

FEDERICO
I°
BARBAROSSA

II86

FEDERICO BARBAROSSA emette una legge contro gli applicatori di incendi e contro quelli violatori del domicilio; intimando che se un signore si fa ospitare con violenza (Hospitari violenter) in un borgo e nell'occasione scoppia un incendio egli s'ha tenuto a giurare di non esserne stato il colpevole, né di aver intenzionalmente applicato il fuoco, impegnandosi altresì ad risarcire i danni.

II64

FEDERICO BARBAROSSA scendendo in Italia coi suoi importanti collaboratori prendeva spesso alloggio presso casate Patrizie cittadine come nel II64 quando si rese ospite di GUIDO ed ENRICO di FAENZA e più tardi a VENEZIA in casa di un mercante e finanziere certo Bernardus TEUTONICUS, e come nel caso del dottore chirurgo UGO d'AREZZO, che ospitò il suo legato l'arcivescovo CRISTIANO di MAGONZA.
In un certo tempo il suo cappellano GOFFREDO da VITERBO fece costruire a proprie spese un Palazzo per poter ospitare l'Imperatore.